

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 121 a iniziativa dei Consiglieri

Bora, Mastrovincenzo, Vitri, Mangialardi, Carancini, Cesetti, Casini, Biancani

Assistenza sanitaria per la morte serena e indolore di pazienti terminali

Signori Consiglieri,

recenti casi, avvenuti peraltro nel territorio regionale delle Marche, hanno riportato con forza l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema dell'assistenza sanitaria per la morte serena e indolore di pazienti terminali, tema su cui verte l'articolato della presente proposta di legge.

Essa ha come fondamento giuridico, anche con riferimento a tutte le questioni d'attribuzione della competenza a legiferare in sede regionale, la sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019. Il tutto, ovviamente, nell'attesa di una norma statale in materia.

La sottrazione dall'alveo della penale responsabilità della condotta di assistenza alla morte in presenza di determinate condizioni e fatto salvo il diritto di obiezione di coscienza, fa scaturire, anche in termini di rispetto della dignità della persona umana, il dovere delle strutture sanitarie e del personale sanitario di prestare tutta la più adeguata assistenza per conseguire uno scopo, la morte, fonte di minore afflizione e sofferenza rispetto ad ogni cura e senza aver rinunciato prematuramente alle cure palliative.

Preso atto della competenza concorrente delle regioni in materia di tutela della salute (articolo 117 Cost.), emerge l'obbligo per le strutture sanitarie italiane, la cui gestione avviene com'è noto a livello regionale, di fornire il livello di assistenza riveniente dall'applicazione di norme statali, così come derivate da un giudizio di costituzionalità con cui è stata ampliata la sfera di non punibilità di una condotta (articolo 580 Codice penale) e perciò aggiungendo una "nuova prestazione" assistenziale a carico del servizio sanitario nazionale.

La suestesa "sentenza additiva di prestazione" risulta peraltro bilanciata anche con riferimento all'articolo 81 della Costituzione, poiché la "nuova prestazione" è abbondantemente coperta dai Livelli essenziali di assistenza sia nella prospettiva delle cure comunque necessarie previste per i malati terminali e cronici, sia per la sua assimilabilità sotto il profilo meramente finanziario alle cure palliative.

Assodata, dunque, la competenza regionale a legiferare, resta conclusivamente da osservare che l'introduzione della presente disciplina serve a dettagliare i tempi e i modi del procedimento e a eliminare eventuali residui d'incertezza e problematicità, al cospetto di un tema altamente sensibile e perciò fonte di notevoli dubbi applicativi. E su questo vale chiarire la considerazione che in fondo lo scopo della legge è assicurare alle persone con malattie terminali e croniche un congedo dalla vita senza dover subire il medesimo destino però aggravato da un processo più lento e doloroso per sé e per le persone che gli sono care.